CONVENZIONE N.5/2013/DIGSPES

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e sociali, nel prosieguo denominato DIPARTIMENTO, C.F. 94021400026, rappresentato dal Direttore Prof. Salvatore Rizzello, nato a SPONGANO il 16/07/1963, domiciliato ai fini della carica in ALESSANDRIA, Via Cavour 84

E

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - CON.I.S.A. (settore di attività SETECO_Q), con sede legale in Piazza San Francesco, 4, Susa, 10059 SUSA (TO) nel prosieguo denominata Azienda/Ente ospitante, codice fiscale 96020760011, partita IVA 07262140010, rappresentata da Dott.ssa BLAIS ANNA in qualità di Rappresentante Legale nata a SUSA (TO) il 04/03/1955 C.F domiciliato per la carica presso la stessa sede Piazza San Francesco, 4, Susa, SUSA (TO)

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'ente promotore e le aziende o enti ospitanti, regolando le norme di attuazione e stabilendo i limiti di attivazione;
- la L.R. 34/08 agli artt. 38-41 e la Delibera della Giunta Regionale n. 100-12934 del 21/12/2009 disciplina la materia dei tirocini di formazione e orientamento sul territorio piemontese;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano

già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti dell'Ateneo in tirocini di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti subordinati, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 2 (natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio, all'interno del periodo di frequenza del corso di studi non può eccedere i dodici mesi, quella del tirocinio formativo e di orientamento a favore di neo-laureati i sei mesi (ai sensi dell'art.11 della legge n.148/2011).

Per ogni tirocinante, inserito in base alla presente Convenzione, la struttura universitaria competente cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture della azienda o ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3 (tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la struttura universitaria competente nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di

orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla struttura universitaria competente a fine stage; segnalare al tutore aziendale e alla struttura universitaria competente eventuali infortuni o gravidanze; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del d.lgs 81/2008; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla struttura universitaria competente, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura universitaria competente e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa "Gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n, 156). In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante s'impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione, al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio presso l'INAIL nei termini previsti dalla legge.

L'Università garantisce ai propri tirocinanti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali, che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dell'attività formativa e di tirocinio presso la Struttura ospitante.

Per le attività medico-ospedaliere e assistenziali sarà necessario stipulare apposita copertura assicurativa per le attività svolte dai tirocinanti direttamente sui pazienti. Tale copertura è stipulata dalla struttura sanitaria, previa comunicazione dei dati dei tirocinanti da parte della struttura universitaria competente e sarà a carico dello stagista o della struttura sanitaria ospitante.

La struttura universitaria competente si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del d. lgs. del

09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 con particolare riguardo alla Sezione V - "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), alla Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento", al Titolo III - Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuale".

Art. 6 (natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di 3 anni rinnovabile tacitamente, salvo disdetta scritta di una delle parti con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R. In ogni caso viene assicurato il completamento dei tirocini già avviati e in corso alla data di scadenza del presente atto.
La presente convenzione sostituisce ogni eventuale precedente accordo stipulato tra le parti.

Art. 7 (Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello erariale.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
ALESSANDRIA, 20/02/2013

Firma del Direttore di Dipartimento

(Prof. Salvatore Rizzello)

P. Firma del rappresentante legale dell'Azienda/Ente ospitante

(Dott.ssa BLAIS ANNA)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO - ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA